

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data 10/07/2024

INDICE

PREMESSA

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

PARTE II - NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

PARTE III - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

PARTE IV - SANZIONI

PARTE V - PROCEDURA SANZIONATORIA

PARTE VI - ORGANI DI GARANZIA E MODALITA' DI IMPUGNAZIONE

ALLEGATO A: TABELLA SANZIONI DISCIPLINARI

ALLEGATO B: TABELLA SANZIONI BULLISMO E CYBERBULLISMO

PREMESSA

La scuola si configura come comunità educante che collabora con le altre Agenzie Educative, tra cui la Famiglia, al fine di educare ed istruire le Studentesse e gli Studenti nel loro percorso di crescita.

Questo Regolamento vuole essere un contributo affinché venga favorita: *“l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare”.* (Art. 7 D.P.R. 122/2009).

PARTE I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

La scuola tiene conto della situazione personale dello studente, della gravità dei comportamenti e delle conseguenze da essi derivanti, ispirandosi ai principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

Al fine di favorire il recupero dello studente, anche in caso di sospensione, la scuola prevede attività di cittadinanza solidale e/o attività di natura culturale di riflessione e di approfondimento, a vantaggio della comunità scolastica.

Ove il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato in base all’ordinamento penale, si ricorda che il Dirigente Scolastico sarà tenuto alla presentazione di denuncia all’Autorità Giudiziaria.

PARTE II - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il presente Regolamento di disciplina si fonda su:

1. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, emanato con DPR n.249 del 24/06/1998, modificato ed integrato dal DPR n.235 del 21/11/2007, la C.M. n.3602/P0 del 31 luglio 2008, il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, all’art. 1, istituisce nella scuola l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione”, e all’art. 2 introduce la “valutazione del comportamento” degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

2. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 “*Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169.

3. D.M. n.5 del 16 gennaio 2009

4. Regolamento di Istituto approvato in data 22 aprile 2013 dal Consiglio di Istituto

5. Legge 107 del 13/7/2015 “Buona Scuola”

6. **GDPR** - Regolamento 2016/679 (Adeguamento normativa: DL 10 Agosto 2018, n.101)

7. Legge 71/2017

8. Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo - decreto n. 18 del 13/01/2021 e relativa nota

9. ePolicy Istituto “Alessandrini-Mainardi” del 28/10/2023

PARTE III - DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Si rinvia all’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235 che modifica il D.P.R 24 giugno 1998 n. 249, “Statuto delle studentesse e degli studenti”.

PARTE IV - SANZIONI

Le infrazioni disciplinari e le relative sanzioni sono raccolte nelle Tabelle allegate (A, B, C) al presente Regolamento, ove sono elencate e specificate le tipologie di inadempimento ai doveri scolastici, gli organi competenti a rilevarle e il tipo di provvedimento.

PARTE V - PROCEDURE SANZIONATORIE

Le sanzioni disciplinari sono regolate dalla normativa vigente, in particolare dal DPR n. 249/98, come modificato dal DPR n. 235/07.

I provvedimenti e le sanzioni disciplinari hanno finalità educative, tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica attraverso scelte che inducano gli studenti ad uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di quanto accaduto.

La violazione del Regolamento di Disciplina comporta l’avvio della seguente procedura:

- la convocazione dello studente interessato, dei suoi genitori, (del tutore legale), se minorenni, e del Consiglio di Classe nella sua composizione perfetta (Dirigente Scolastico, Docenti del Cdc, rappresentanti di classe degli Studenti e dei Genitori), da parte del Dirigente Scolastico.
- seguirà una breve istruttoria a porte chiuse dell’organo disciplinare preposto, con conseguente audizione dello studente nei confronti del quale l’organo procede;
- esaurita questa fase, il Cdc nella sua composizione perfetta si riunisce a porte chiuse per valutare se il comportamento tenuto dallo studente sia oggetto di violazione del regolamento di disciplina e per deliberare l’eventuale sanzione;

- il Dirigente Scolastico, visto il verbale redatto dal Consiglio di classe, redige l'atto conclusivo di irrogazione della sanzione secondo quanto emerso. Il provvedimento conterrà le motivazioni che hanno portato alla determinazione dell'eventuale sanzione. Sarà, inoltre, indicato il termine e l'organo (Organo di Garanzia Interno) davanti al quale è possibile impugnare in prima istanza il provvedimento stesso.
- il provvedimento è notificato all'interessato e, se minorenni, ai titolari della responsabilità genitoriale.
- è facoltà dello studente interessato chiedere all'organo collegiale preposto, la commutazione della sanzione, ove previsto.

N.B. Qualora uno dei rappresentanti degli studenti sia direttamente interessato dall'eventuale provvedimento disciplinare, al momento della deliberazione, lascerà la riunione insieme con gli esercenti la responsabilità genitoriale.

Le misure riguardanti le attività di cittadinanza solidale e/o le attività di natura culturale di riflessione e di approfondimento, a vantaggio della comunità scolastica, che saranno eventualmente irrogate dal Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente scolastico, potranno essere comminate anche in sostituzione o in aggiunta al provvedimento disciplinare di sospensione dalle lezioni. L'attuazione della sanzione alternativa alla sospensione, sarà possibile con il consenso dei genitori dell'allievo.

Sanzioni alternative

Sono previste le seguenti sanzioni alternative:

attività di collaborazione con responsabili di biblioteca o laboratori per il riordino del materiale e/o dei locali; attività, manuale o intellettuale, educativa e vantaggiosa per la scuola; attività da svolgersi nell'ambito di iniziative di solidarietà promosse dalla scuola; attività di servizio sociale svolte presso enti e/o associazioni convenzionate con la scuola e da questa certificate. (ove possibile e sempre sotto la supervisione di almeno 1 docente del Cdc che ha deliberato il provvedimento).

PARTE VI - ORGANI DI GARANZIA

Organo di Garanzia interno alla scuola

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte di chiunque vi abbia interesse (genitori, studenti), entro quindici giorni dalla comunicazione all'apposito Organo di Garanzia interno alla scuola.

L'Organo di Garanzia deve esprimersi nei successivi dieci giorni per quanto contemplato all'art.5, c.1 del D.P.R. 235/2007. Qualora l'organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione si ritiene comunque confermata.

L'Organo di Garanzia interno è presieduto dal Dirigente Scolastico e si compone di un docente designato dal consiglio d'istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori.

Organo di Garanzia Regionale

Il c.3 dell'art.5 del D.P.R. 235/2007 esplicita una ulteriore fase impugnatoria: la competenza a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d'istituto, già prevista dall'originario testo del D.P.R.249/1998, viene attribuita alla competenza del Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale. Il termine per la proposizione del reclamo è di quindici giorni, in analogia con quanto previsto dal c.1 dell'art.5, decorrenti dalla comunicazione della decisione dell'Organo di Garanzia della scuola o dallo scadere del termine di decisione ad esso attribuito. La decisione è subordinata al parere vincolante dell'Organo di Garanzia Regionale.

L'Organo di Garanzia Regionale, dopo aver verificato la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, procede all'istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione in base a quanto previsto dal c.4.

Non è consentita in ogni caso l'audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati.

Il termine perentorio, entro il quale l'Organo di Garanzia Regionale deve esprimere il proprio parere, è di 30 giorni. Qualora entro tale termine l'organo di garanzia non comunichi il parere, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere.

ALLEGATO A

TIPOLOGIA INFRAZIONE	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO EROGANTE
<p>1. Mancato assolvimento dei doveri scolastici: a) non porta a scuola il materiale b) non esegue i compiti assegnati c) non rispetta le consegne degli insegnanti</p>	<p>1 - Richiamo verbale - Nota generica e/o disciplinare - Indicatore per la valutazione del voto di comportamento.</p>	<p>Docenti</p>
<p>2. Disturbo arrecato alla lezione, che ne impedisce il normale e sereno svolgimento.</p>	<p>2-5 - Richiamo verbale - Nota generica e/o disciplinare</p>	<p>Docenti e/o Docenti del CDC.</p>
<p>3. Abbigliamento non consono all'ambiente scolastico</p>	<p>- Sospensione da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10 giorni</p>	
<p>4. Atteggiamenti, modi ed espressioni volgari</p>	<p>- Indicatore per la valutazione del voto di comportamento</p>	
<p>5. Allontanamento dall'aula non autorizzato (sporadico o reiterato)</p>		
<p>6. Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature.</p>	<p>6. - Richiamo verbale - Nota generica e/o disciplinare - Riparazione del danno (si rimanda al Regolamento di Istituto) - Sospensione da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10 giorni - Indicatore per la valutazione del voto di comportamento</p>	<p>Docenti e/o Docenti del CDC</p>
<p>7. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o device in generale</p>	<p>7 - Richiamo verbale - Nota generica e/o disciplinare - Ritiro del dispositivo e restituzione dell'oggetto ritirato ad un genitore o ad un suo delegato maggiorenne, o al detentore della patria potestà. - Sospensione da un minimo</p>	<p>Docenti e/o Docenti del CDC</p>

	<p>di 1 giorno ad un massimo di 10 giorni</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicatore per la valutazione del voto di comportamento 	
<p>8. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto</p>	<p>8-9</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare - Sospensione da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10 giorni - Indicatore per la valutazione del voto di comportamento 	<p>Docenti e/o Docenti del CDC</p>
<p>9. Utilizzo improprio degli strumenti multimediali (si rimanda al Regolamento di Istituto)</p>		
<p>10. Infrazioni durante le visite didattiche e/o viaggi di istruzione</p>	<p>10</p> <ul style="list-style-type: none"> - Richiamo verbale - Nota generica e/o disciplinare - Sospensione da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 10 giorni - Indicatore per la valutazione del voto di comportamento 	<p>Docenti e/o Docenti del CDC</p>
<p>11. Mancato rispetto del divieto di fumare all'interno dell'edificio scolastico e sue competenze</p>	<p>11</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nota disciplinare - Come stabilito dall'art. 7 della Legge 584/75 e successive modifiche, e dalla Legge 311/2004 "Legge finanziaria 2005", i trasgressori sono soggetti ad una sanzione amministrativa cioè al pagamento di una somma da 27,50 € a 275,00 €. - Indicatore per la valutazione del voto di comportamento 	<p>Docenti e/o Docenti del CDC e referente antifumo</p>

TABELLA B: Atti che prevedono denunce alle autorità giudiziarie

INFRAZIONI AL CODICE PENALE	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO EROGANTE
1. Consumo di bevande alcoliche negli spazi di pertinenza dell'Istituto	<p>1</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sospensione fino a 14 giorni - Indicatore per la valutazione del voto di comportamento - Denuncia all'autorità giudiziaria (art. 361 c.p.) - Segnalazione ai servizi sociali (se previsto dalla Legge) 	Docenti e/o Docenti del CdC
2. Danneggiamento di oggetti e cose appartenenti ai coetanei o al personale	<p>2</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sospensione fino a 14 giorni - Risarcimento materiale del danno - Indicatore per la valutazione del voto di comportamento - Denuncia all'autorità giudiziaria (art. 361 c.p.) - Segnalazione ai servizi sociali (se previsto dalla Legge) 	
3. Danneggiamento volontario e in modo grave di strutture, strumenti, attrezzature e sussidi.	<p>3-7</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sospensione da 1 a 14 giorni - Sospensione da 15 giorni fino al termine delle attività didattiche. - Risarcimento materiale del danno - Indicatore per la valutazione del voto di comportamento - Denuncia all'autorità giudiziaria (art. 361 c.p.) - Segnalazione ai servizi sociali (se previsto dalla Legge) 	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto sentito il parere del Consiglio di Classe
4. Messa in atto di reati che violano la dignità altrui e che ne minacciano l'incolumità		
5. Appropriazione indebita		
6. Messa in atto di reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc.)		
7. Messa in atto di atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale		

ALLEGATO C - TABELLA SANZIONI BULLISMO E CYBERBULLISMO**Comportamenti persecutori qualificati come Bullismo (L. 29 maggio 2017 n. 71):**

Tipi di infrazione	Sanzioni	Ente erogatore
<p>a) bullismo fisico: atti aggressivi diretti, percosse, lesioni personali, danneggiamento delle cose altrui, estorsione, furto intenzionale, violenza privata;</p> <p>b) bullismo verbale nascosto: atti di derisione, umiliazione, molestie, svalutazione, critiche immotivate, false accuse, insulti, offese, minacce, bullismo verbale manifesto o diffusione di voci false e offensive su un compagno;</p> <p>c) bullismo relazionale: atti di esclusione di un compagno dalle attività di gruppo e di rottura dei rapporti di amicizia di cui gode, isolamento, razzismo.</p>	<ul style="list-style-type: none">- Nota disciplinare.- Sospensione fino a 14 giorni.- Sospensione oltre i 14 giorni e fino alla fine delle lezioni- Indicatore per la valutazione del voto di comportamento.- Segnalazione alle autorità competenti.- Frequenza Sportello d'ascolto.- Frequenza obbligatoria di percorsi educativi di recupero, sostegno, rieducazione.- Procedura di ammonimento prevista dall'Art. 7 L. 29 maggio 2017 n. 71 <p>www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg</p>	<ul style="list-style-type: none">- D.S. su delibera del Consiglio di Classe- Consiglio d'Istituto (oltre i 14 giorni).- Autorità competenti (Polizia Postale, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorità Giudiziaria, Questore)

Comportamenti rientranti nel Cyberbullismo (L. 29 maggio 2017 n. 71):

Tipi di infrazione	Sanzioni	Ente erogatore
<p>Flaming: litigi online nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.</p> <p>Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.</p> <p>Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche al punto che la vittima arriva a temere per la sua incolumità. Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.</p> <p>Outing estorto: registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato, creando un clima di fiducia e successivo inserimento in un blog pubblico. Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona</p>	<ul style="list-style-type: none">- Nota disciplinare.- Sospensione fino a 14 giorni.- Indicatore per la valutazione del voto di comportamento.- Segnalazione alle autorità competenti.- Frequenza Sportello d'ascolto.- Frequenza obbligatoria di percorsi educativi di recupero, sostegno, rieducazione.- Procedura di ammonimento prevista dall'Art. 7 L. 29 maggio 2017 n. 71 <p>www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg</p>	<ul style="list-style-type: none">- D.S. su delibera del Consiglio di Classe- Consiglio d'Istituto (oltre i 14 giorni).- Autorità competenti (Polizia Postale, Garante per la Protezione dei Dati Personali, Autorità Giudiziaria, Questore).

<p>con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima. Esclusione: estromissione intenzionale dall'attività online.</p> <p>Sexting: invio di messaggi via smartphone ed internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.</p> <p>E qualsivoglia altra condotta rientrante negli atti di cyberbullismo (iGloss 1.0 I_ABC dei comportamenti devianti online).</p>		
<p>Comportamenti che violino l'obbligo di preventiva informativa dell'interessato alla raccolta e alla divulgazione dei dati personali attraverso foto, registrazioni audio e video.</p>		
<p>Inosservanza dell'obbligo di preventiva informativa dell'interessato alla raccolta e alla divulgazione di dati e immagini mediante l'utilizzo dei sistemi telematici e della rete internet senza il consenso espresso degli interessati.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica ed eventuale sanzione amministrativa di competenza del Garante della Privacy. - Indicatore per la valutazione del voto di comportamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - D.S. su delibera del Consiglio di Classe - Consiglio d'Istituto (oltre i 14 giorni). - Garante della Privacy (Art. 161 e 166 del Codice della Privacy).
<p>Comportamenti che includono abuso dell'immagine altrui con pregiudizio del decoro dei soggetti e dell'istituzione scolastica.</p>		
<p>Divulgazione di filmati, registrazioni con finalità denigratorie della dignità personale e sociale di studenti, docenti e altro soggetto della comunità scolastica o che comunque comportino situazione di pregiudizio, anche con eventuale danno dell'immagine pubblica dell'istituzione scolastica.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Allontanamento dalla comunità scolastica. - Eventuale sanzione amministrativa di competenza del Garante della Privacy. - Indicatore per la valutazione del voto di comportamento. 	<ul style="list-style-type: none"> - D.S. su delibera del Consiglio di Classe - Consiglio d'Istituto (oltre i 14 giorni). - Garante della Privacy (Art. 161 e 166 del Codice della Privacy).